

La presente deliberazione viene affissa il 18 MAR. 2010 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 97 del 16 MAR. 2010

Oggetto: Tar Campania – Ricorso al Capo dello Stato- Comune di S. Giorgio la Molara c/ Regione Campania + Provincia di Benevento -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemiladieci il giorno sedici del mese di MARZO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) Prof.Ing. Aniello Cimitile	- Presidenté	_____
2) On. Avv. Antonio Barbieri	- Vice Presidente	_____
3) Dr. Gianluca Aceto	- Assessore	_____
4) Ing. Giovanni Vito Bello	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
5) avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi	- Assessore	_____
6) Dr. Annachiara Palmieri	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo Falato	- Assessore	_____
8) dr. Nunzio Pacifico	- Assessore	_____
8) geom. Carmine Valentino	- Assessore	<u>ASSENTE</u>

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio Uccelletti
L'ASSESSORE PROPONENTE Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi

LA GIUNTA

Premesso che con ricorso notificato il 15/02/010 il Comune di S. Giorgio la Molara proponeva ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso il DD. Regione Campania n. 489/09 nonché agli atti connessi e conseguenti ivi indicati;

Con determina n.127/010 si procedeva, quale parte controinteressata alla costituzione nel giudizio dinanzi al Tar Campania, ai sensi dell'art. 10 DPR 1199/71 a mezzo dell'Avvocatura Provinciale;

Rilevato che in virtù di orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia con autorizzazione a stare in giudizio a mezzo delibera di Giunta;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso dal Comune di S. Giorgio la Molara c/ Regione Campania +Provincia di Benevento al Presidente della Repubblica con ricorso notificato il 15/02/010 dinanzi al Tar Campania ai sensi dell'art. 10 DPR 1199/71 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 127/010;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Affari Legali-Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Filomena Lazizzera)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 127/010 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso con ricorso dal Comune di S. Giorgio la Molara c/ Regione Campania +Provincia di Benevento al Presidente della Repubblica con ricorso notificato il 15/02/010 dinanzi al Tar Campania ai sensi dell'art. 10 DPR 1199/71 avverso il DD. Regione Campania n. 489/09 nonché agli atti connessi e conseguenti ivi indicati;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Claudio Uccelletti)

IL PRESIDENTE
(Prof. Ing. Aniello Simitile)

N. 766 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 18 MAR. 2010

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dot. Claudio UCCELLETTI)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 18 MAR. 2010 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li 09 APR. 2010
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dot. Claudio UCCELLETTI)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 29 MAR. 2010.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

09 APR. 2010
BENEVENTO, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dot. Claudio UCCELLETTI)

2 Copia per

SETTORE <u>A ALL. ORG. REPERSONALE</u>	il <u>807</u>	prot. n. _____
SETTORE _____	il <u>20.3.10</u>	prot. n. _____
SETTORE _____	il _____	prot. n. _____
Revisori dei Conti	il _____	prot. n. _____
Nucleo di Valutazione	il _____	prot. n. _____

Conf. Capigruppo

Avv. Catolano
4

PROVINCIA DI BENEVENTO
15 FEB 2010

ALL. (AVV.)
Energie

COPIA

RECEIVED
15 FEB 2010

A.S.E. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

RICORSO STRAORDINARIO

(AI SENSI DELL'ART. 8 D.P.R. 1199/1971)

del **COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA**, in persona del Sindaco p.t., Avv. Luigi Antonio VELLA, domiciliato in Salerno presso lo studio dell'**Avv. Lorenzo LENTINI**, al C.so Garibaldi n. 103;

contro Regione Campania;

e nei confronti della Società Edison Energie Speciali S.p.a

avverso e per l'annullamento - previa sospensione -

a - del decreto dirigenziale della Regione Campania n. 489 del 5 ottobre 2009 (in BURC n. 63 del 19.10.2009), con il quale è stata rilasciata, in favore dell'Edison Energie Speciali s.p.a., l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica mediante tecnologia eolica per una potenza nominale di 54 MW, da realizzare in località Montagna Noce Verde - M- Lipi nel Comune di San Giorgio La Molara (BN);

SETTORE AVVOCATURA
PROT. N. 1847
DEL 17 FEB. 2010



Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0004619 Data 16/02/2010
Oggetto RICORSO PER C/ DEL COMUI
DI S. GIORGIO LA M. PER
Dest. n.d.

b - del decreto dirigenziale della Regione Campania n. 579 del 23 ottobre 2009 (in BURC n. 68 del 9.11.2009), con il quale è stato integrato il decreto sub a);

c - del verbale della Conferenza dei Servizi del 18.12.2008;

d - del decreto dirigenziale n. 268 del 30.04.2008, a firma del Dirigente del Settore A.G.C. Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, con il quale si è espresso parere favorevole di compatibilità ambientale sul progetto presentato dalla Edison;

e - ove occorra, del provvedimento di cui alla nota prot. n. 1017471 del 24.11.2009, con la quale la Regione Campania ha comunicato al Comune di San Giorgio La Molara la non accoglibilità dell'istanza di annullamento d'ufficio del decreto sub a);

f - della nota del Settore Regionale Sirca, acquisita al protocollo regionale n. 522994 del 22.01.2009;

g - di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.

FATTO

E' controversa l'autorizzazione regionale, rilasciata alla Edison Energie Speciali s.p.a, per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica, mediante tecnologia eolica per una potenza nominale di 54 MW, da realizzare in località Montagna Noce Verde - M - Lipi nel Comune di San Giorgio La Molara (BN).

Ma procediamo con ordine.

1 - La Edison Energie Speciali S.p.a., con **istanza del 12.12.2005**, ha chiesto alla Regione Campania il rilascio dell'**autorizzazione**, ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. n. 387/2003, **per l'ampliamento di un preesistente impianto eolico**, insediato su area di proprietà del Comune di San Giorgio La Molara, concessa al privato (per anni 29), giusta convenzione del 24.07.1996.

L'ambizioso progetto della Edison ha previsto la dismissione degli originari aerogeneratori di piccola taglia della potenza di 500 KW (20 aerogeneratori) e l'installazione, sulla medesima area e su quella circostante (per una superficie pari al triplo di quella originariamente occupata), di un identico numero di aerogeneratori, di taglia grande e della potenza di 3000 KW.

La Edison, successivamente, con nota del 6.06.2007, ha attivato la procedura di valutazione di impatto ambientale, presso la Regione Campania – Settore Ambiente, presentando il progetto di ampliamento e rifacimento totale del preesistente impianto sotto la denominazione di **“repowering”** (che presuppone un intervento di ammodernamento destinato ad occupare la **medesima area** di sedime del preesistente impianto), completo di ristrutturazione di cavidotto interrato, in esercizio di collegamento fino alla sottostazione in esercizio nel Comune di Montefalcone (BN) mediante contestuale potenziamento del sistema di trasformazione elettrica nella stessa sottostazione, da costruirsi nel Comune di San Giorgio La Molara.

La presentazione del progetto come **“repowering”** ha comportato, tra l'altro, l'**attivazione dell'iter istruttorio con maggiore celerità**, non dovendo rispettare l'ordine cronologico dei nuovi impianti/ampliamento ed essendo il primo impianto nell'elenco della tipologia **“repowering”**.

La Regione Campania – A.C.G. 5 Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile – con **decreto n. 228 del 30.04.2008**, ha espresso **parere favorevole di compatibilità ambientale** sul progetto di repowering.

2 - Sta di fatto, però, che la Edison, per la risoluzione delle interferenze con la Società IVPC, insediata sullo stesso territorio comunale con impianti eolici (esistenti e di progetto), ha rimodulato il progetto, riducendo la potenza dell'impianto a 54 MW, attraverso l'installazione di 18 aerogeneratori (in luogo di 60 MW, originariamente previsti, con 20 aerogeneratori).

Sul progetto rimodulato, quindi, è stata convocata Conferenza dei Servizi (19.12.2008), per il rilascio del titolo unico, nel corso della quale il Comune di San Giorgio la Molarola e la Provincia di Benevento hanno espresso il proprio **motivato dissenso**.

Il **Comune**, infatti, ha rilevato che:

- con **delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 31.12.2008** (a seguito di numerosi solleciti dell'Ente Regionale), è stato approvato il **Piano di Azione Comunale**, che ha escluso ulteriori campi eolici, in aggiunta al perimetro di quelli già esistenti della stessa Società Edison e della IPVC ed ha introdotto una fascia di rispetto dal Lago; in virtù di tale programmazione, pertanto, l'intervento di *repowering* della ditta Edison sarebbe **parzialmente** assentibile solo nei limiti delle **aree già occupate** dall'impianto preesistente e, dunque,

dei 18 aerogeneratori proposti sarebbero ammissibili solo 10 impianti;

- sul piano produttivo, ancora, devono preservarsi le altre aree agricole, esterne al campo eolico preesistente, destinate al pascolo di specie bovina protetta (razza marchigiana).

La Provincia di Benevento, a sua volta, ha espresso il dissenso per la accertata incompatibilità dell'intervento di *repowering* (recte di ampliamento) con il PEA (Piano Energetico Ambientale della Provincia di Benevento).

In tale contesto, la **Regione Campania**, a fronte del dissenso delle Amministrazioni Territoriali (Comune e Provincia), per pervenire ad una decisione condivisa, **avrebbe dovuto convocare**, con la presenza anche del proponente, **un tavolo integrativo di confronto tra le Amministrazioni dissenzienti** (art. 12 lett. f) D.G.R. n. 1955/2006, ora art. 11 lett. h) Linee Guida n. 500/2009), per superare il dissenso emerso in sede di Conferenza dei Servizi.

Ma così non è stato!

La Regione Campania, infatti, in sede di Conferenza dei Servizi, ha **bypassato immotivatamente** il dissenso delle due amministrazioni territoriali.

Quanto alla opposta programmazione comunale, la Regione Campania si è limitata ad affermarne la irrilevanza, posto che la domanda di autorizzazione era antecedente all'approvazione del Piano di Azione Comunale.

In merito, invece, alla contrapposta esigenza di tutelare la zootecnia (razza bovina specie protetta), ogni determinazione è stata riservata all'esito dell'acquisizione del parere del Settore Regionale Sirca, in ordine alla compatibilità degli impianti eolici con gli allevamenti di specie protetta.

Infine, per quanto attiene la dedotta incompatibilità con il PEA Provinciale, la Regione ha semplicemente dedotto che il parere della Provincia non fosse vincolante.

In prosieguo, è stato emesso il decreto n. 479 del 5.10.2009 (in Burc n. 63 del 19.10.2009), successivamente integrato con decreto dirigenziale n. 579 del 23.10.2009, con il quale la Regione Campania ha rilasciato in favore della Edison l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile, in conformità con il progetto approvato, dichiarando, nel contempo, la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli interventi.

Va evidenziato, tuttavia, che in ordine alla prospettata contrapposta esigenza del Comune di San Giorgio La Molara di tutelare la vocazione agricola dei propri territori interessati da pascoli di specie protetta, la richiamata nota (prot. n. 52994 del 22.01.2009) del Settore Regionale Sirca, medio tempore acquisita, a cui l'estensore del titolo unico ha rinviato *per relationem*, è così concepita: “ ... In riferimento all'attività in oggetto... si comunica che, dagli accertamenti eseguiti dallo scrivente Settore **sui documenti corografici** (?) prodotti dal proponente, per quanto di competenza, **non sussistono motivi ostativi** all'installazione e all'esercizio degli impianti della Edison nel Comune di San Giorgio La Molara”.

3 - Ma gli atti regionali impugnati sono sicuramente illegittimi e vanno annullati - previa sospensione dell'esecuzione - per i seguenti

MOTIVI

I - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 12 D.LGS. N. 387/2003 IN RELAZIONE ALL'ART. 14 TER L. N. 241/1990) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COOPERAZIONE - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO (ANCHE IN RELAZIONE ALLA DELIBERA DI G.R.C. N. 1955/06 ART. 12 LETT. F - H)

. ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ILLOGICITÀ -
ARBITRARIETÀ - SVIAMENTO - INIQUITÀ - SIMULAZIONE)

1.1 - L'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati da fonti rinnovabili, è rilasciata dalla Regione, competente in materia (art. 12 D.Lgs. 387/03), a seguito di *"un procedimento unico al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto di semplificazione e con le modalità stabilite dalla L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i."*.

"Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercitare l'impianto in conformità con il progetto approvato ...".

"Le opere per la realizzazione degli impianti, alimentati da fonti rinnovabili, ... autorizzate ... sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti".

In tale contesto normativo, emergono due dati di rilievo.

Le funzioni amministrative, in tema di realizzazione e di esercizio agli impianti energetici, da fonti rinnovabili, sono trasferite alla Regione.

Tuttavia, l'esercizio di tali funzioni, che hanno incidenza rilevante sul governo del territorio degli Enti Locali (localizzazione ed approvazione dei progetti anche in variante agli strumenti urbanistici; dichiarazione di p.u.i.u. degli interventi; titolo unico per la realizzazione e l'esercizio) presuppone la **"partecipazione" obbligatoria** di tutti i livelli di governo interessati, attraverso l'acquisizione di un **"parere"**, nel corso di un'apposita Conferenza dei Servizi, ex L. 241/90.

Il procedimento, dunque, è strutturato attraverso una Conferenza dei Servizi per l'acquisizione di **pareri obbligatori**, di tutte le Autorità competenti, sia di **livello generale** (Provincia - Comuni), sia di **settore** (Autorità preposte alla tutela dei vincoli).

Invero, il trasferimento delle funzioni amministrative a livello regionale è legittimo, in conformità con i principi costituzionali (art. 118 Cost.), per le ricadute sui territori comunali e provinciali, solo se la disciplina primaria assicuri idonei meccanismi compensativi, come la partecipazione obbligatoria di tutti gli Enti, soprattutto, se di livello generale (Comune e Provincia), privati della competenza ordinaria, in tema di governo del territorio.

Su queste premesse, la partecipazione obbligatoria del Comune di San Giorgio La Molara e della Provincia di Benevento, nel corso della Conferenza dei Servizi, in virtù dei poteri ordinari in tema di gestione del territorio, non può essere svilita ad un mero "simulacro", ma va necessariamente valorizzata non solo attraverso l'espressione del parere (obbligatorio), ma soprattutto della sua esatta presa in considerazione (specie se di "dissenso").

L'autorità precedente (la Regione), infatti, deve necessariamente provvedere alla cura dell'interesse pubblico primario (localizzazione di impianti energetici, da fonti rinnovabili), anche nello spirito di semplificazione procedurale della L. 241/90, garantendo l'esatto contemperamento di tutti i contrapposti interessi pubblici, rappresentati dagli Enti territoriali competenti.

Su queste premesse, la semplice lettura del verbale della Conferenza dei Servizi e del titolo unico, oggetto del presente ricorso, dà conto della violazione del giusto procedimento e della totale pretermissione della posizione degli EE.LL. (Comune e Provincia), solo apparentemente coinvolti, ma il cui ruolo è risultato completamente vanificato.

1.2 - Il Comune di San Giorgio La Molara, infatti, ha espresso il dissenso motivato, nel corso della Conferenza dei Servizi, al pari della Provincia di Benevento.

Il Comune, infatti, ha circoscritto il campo eolico al perimetro delle aree già occupate, consentendo il rilascio parziale del titolo unico, limitatamente a soli 10 aerogeneratori.

Nel contempo, il Comune, per escludere l'ampliamento del campo eolico, alle altre aree agricole, ha contrapposto un interesse pubblico specifico, che è quello della conservazione del pascolo e della zootecnia protetta (razza marchigiana).

Tale posizione non solo è ragionevole, ma è coerente con un equilibrato sviluppo degli interessi insediativi concorrenti, nell'ambito della sua competenza primaria in tema di governo del territorio e delle funzioni insediative.

La Provincia di Benevento, a sua volta, ha espresso il motivato dissenso sul progetto di Edison per contrasto con il Piano Energetico Locale, che risponde ad un preciso interesse di pianificazione di settore.

Ora, i due pareri obbligatori acquisiti nel corso della Conferenza dei Servizi, sono stati completamente disattesi e, con essi, svilito il ruolo degli Enti Territoriali di riferimento.

1.3 – La Regione Campania ha approvato il progetto della Edison, disattendendo completamente le posizioni espresse dagli Enti territoriali.

Si è imposto un vero e proprio diktat, calato dall'alto, in violazione dei rapporti di leale cooperazione tra Enti territoriali.

Del tutto apparente la motivazione, infatti, con la quale si è superato il perimetro del campo eolico, deliberato dal Comune di San Giorgio La Molara.

La Regione, al riguardo, si è limitata a dichiarare la irrilevanza della programmazione di settore comunale (delibera consiliare n. 31/08) per la anteriorità della domanda della Edison.

Null'altro!

Quanto, invece, alle contrapposte esigenze, connesse allo sviluppo zootecnico delle ulteriori aree agricole, si è richiamato unicamente il parere del Sirca, che è del tutto inconferente.

Il Sirca, infatti, ha ritenuto compatibile la localizzazione delle torri eoliche di progetto sulla base del rilievo corografico, che riguarda i **profili piano - altimetrici** e non le **funzioni** da insediare (o insediate) nelle aree rurali.

Del tutto solare, dunque, la totale pretermissione della programmazione insediativa delle aree agricole del Comune, che può essere superata, unicamente attraverso un congruo corredo motivazionale, che dia conto della soccombenza dell'interesse locale, rispetto a quello energetico, ritenuto prevalente.

Ma di tale valutazione comparativa non compare traccia negli atti regionali, che hanno arbitrariamente esteso la localizzazione energetica oltre il campo definitivo del Comune, disattendendo immotivatamente le contrapposte esigenze insediative delle attività di zootecnica protette (razza bovina marchigiana), correttamente rappresentate dall'Ente Locale.

Diversamente, il progetto di *repowering* della Edison ben poteva essere localizzato nel perimetro originario (di insediamento), per cui la ostinata volontà di ampliare il campo eolico, in danno di

altre destinazioni rurali (la zootecnica protetta), risponde ad una scelta **illogica, irrazionale e comunque iniqua.**

In tale contesto, si è simulata una partecipazione procedimentale degli Enti Locali, ma si è imposto un diktat, che elude i principi di leale cooperazione tra Enti territoriali e disattende gli altri interessi pubblici di rilievo, mortificando l'autonomia degli Enti Territoriali minori.

1.4 – Analogo ragionamento vale per la Provincia, ove si consideri che la disattenzione per il Piano Energetico Provinciale è stata motivata con l'unico "pretesto", che il parere espresso è obbligatorio e non vincolante (sic!).

Emerge per tabulas, pertanto, la totale indifferenza per il parere obbligatorio espresso dalla Provincia e per le funzioni di pianificazione dell'Ente di area vasta.

1.5 – Il vizio motivazionale, dunque, è di solare evidenza.

Per di più, l'Autorità procedente, per dirimere le contrapposte posizioni, non ha inteso neanche ricorrere al Tavolo Integrativo, a termini dell'art. 12 lett. f) della D.G.R.C. n. 1955/06.

Dunque, nella fretta di provvedere, la Regione non ha tentato neanche una mediazione (ovvero una compensazione) per ricondurre le posizioni degli Enti Locali ad equilibrio tra i contrapposti interessi in gioco.

Si è preferito, invece, utilizzare il potere localizzativo regionale oltre ogni limite di congruità e ragionevolezza, pur di far prevalere l'interesse insediativo di un unico soggetto (Edison), rispetto alle contrapposte posizioni, espresse dagli Enti Locali di riferimento.

1.6 – Si impone, a questo punto, un'ulteriore notazione.

La localizzazione degli impianti energetici, da fonti rinnovabili, può avvenire in aree agricole senza necessità di variante (art. 12 co VII D.Lgs. n. 387/2003); **tuttavia, il "favor" legislativo non è assoluto!**

Il potere decisorio dell'Autorità Procedente (Regione), infatti, incontra un **preciso limite nel concorrente potere del Comune che, nell'esercizio della discrezionalità, in materia di governo del territorio, può individuare aree specificamente destinate all'installazione di impianti da fonte rinnovabile** (come è avvenuto nella specie).

Lo stesso art. 12 co VII D.Lgs. n. 387/2003, in tale contesto, prevede che la Regione, in sede di approvazione dei progetti, dovrà tener conto *“delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale...”*

Del pari, la Regione Campania, in sede di auto-vincolo generale, ha ricompreso tra i siti non idonei all'installazione degli impianti ***“le aree diverse da quelle individuate dal Comune sede dell'intervento”*** (allegato 1 lett. m) delibera di G.R.C. n. 1955/2006 ora art. 5 co. 2 lett. c) delibera di G.R.C. 500/2009).

Su queste premesse, si rileva la radicale illegittimità del provvedimento unico regionale, che ha superato il perimetro, riservato dal Comune, all'insediamento delle attività energetiche, da fonte rinnovabile, in violazione anche della delibera regionale n. 1955/06.

1.7 - A conferma, si richiama la prassi seguita dalla Regione Campania, che si è sempre conformata alle scelte strategiche degli

Enti Locali di riferimento, in linea con la regolamentazione regionale.

In identiche procedure, la Regione Campania, per domande antecedenti alla delibera di programmazione comunale, infatti, ha negato il rilascio del titolo unico per il contrasto con le scelte localizzative dell'Ente - Comune (si cfr. Decreto Dirigenziale n. 33/2009: diniego autorizzazione Econenergia S.r.l.; Decreto Dirigenziale n. 34/2009: diniego autorizzazione GAIA S.r.l.; Decreto Dirigenziale n. 35/2009: diniego autorizzazione Sorgenia S.p.a.). **Dunque, due pesi e due misure!**

1.8 - La Regione Campania, infine, non solo ha ostinatamente rilasciato il titolo unico in favore della Edison, ma non ha neanche previsto un equo ristoro ambientale per il Comune, a fronte del rilevante "vulnus", imposto con la localizzazione degli impianti, che hanno un'altezza ciascuno di 80 metri, corrispondente ad un edificio di ben 25 piani!

II - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 12 D.LGS. N. 387/2003 - IN RELAZIONE ALL'ART. 14 TER L. N. 241/1990) - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COOPERAZIONE - VIOLAZIONE DEL GIUSTO

PROCEDIMENTO (ANCHE IN RELAZIONE ALLA DELIBERA DI G.R.C. N. 1955/06 ART. 12 LETT. F - H) . ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ILLOGICITÀ - ARBITRARIETÀ - SVIAMENTO - INIQUITÀ - SIMULAZIONE)

Il progetto di Edison, ancora, prevede la dismissione degli originari aerogeneratori di piccola taglia della potenza di 500 KW (20 aerogeneratori) e l'installazione, sulla medesima area e su quella circostante (per una superficie pari al triplo di quella originariamente occupata), di un identico numero di aerogeneratori, di taglia grande e della potenza di 3000 KW.

In particolare, solo 7 dei 18 aerogeneratori vengono ubicati sulla medesima area, concessa in uso dal Comune di San Giorgio La Molara alla Edison, per anni 29.

Gli altri aerogeneratori (ben 11), invece, vengono a ricadere su un'area che nelle scelte di indirizzo del Comune sono riservate alla promozione della naturale destinazione del territorio.

Il progetto, per la sua maggiore consistenza, inoltre, si pone ad una distanza inferiore dalla strada comunale rispetto a quella minima prevista dai D.Lgs. n. 285/1992 e D.P.R. n. 495/1992.

L'art. 26 del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di Attuazione del Codice della Strada), infatti, prescrive che al di fuori dei centri abitati, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, non possono essere inferiori a:

- 60 metri - per le strade di tipo A - autostrade;
- 40 metri - per le strade di tipo B - strade extraurbane principali;
- 30 metri - per le strade di tipo C - strade extraurbane secondarie;
- 20 metri - per le strade di tipo F - strade locali, ad eccezione delle strade vicinali;
- 10 metri - per le strade vicinali di tipo F.

Ora, da un attento esame del progetto e della localizzazione delle torri eoliche è emerso che

- 10 aerogeneratori, su 18, sono collocati ad una distanza inferiore al minimo legale;
- 11 aerogeneratori su 18, inoltre, sovrastano, con le proprie pale, la strada, invadendola completamente in uno alla relativa fascia di rispetto stradale.

Si riporta di seguito un prospetto riepilogativo delle distanze per ciascuna torre eolica del progetto Edison.

AEROG.	Base Torre: Distanza dal ciglio stradale	Proiezione al suolo del rotore: Distanza dal ciglio stradale	Tipologia di strada	Fascia di rispetto
11	14 m < 20 m	Invasione area stradale	F	20 m
14	25 m	Invasione area stradale	F	20 m
15	15 m < 20 m	Invasione area stradale	F	20 m
16	9 m < 20 m	Invasione area stradale	F	20 m
17	17 m < 20 m	Invasione area stradale	F	20 m
18	29 m	Invasione area stradale	F	20 m
5	14 m	Invasione area stradale	F (vicinale)	10 m
8	36 m	Invasione area stradale	F (vicinale)	10 m
19	21 m	Invasione area stradale	F (vicinale)	10 m
20	19 m < 20 m	Invasione area stradale	F	20 m
4	19 m	Invasione area stradale	F (vicinale)	10 m
Cabina F16 - p 79	7 m < 20 m		F	20 m

L'autorizzazione non ha tenuto conto delle fasce di rispetto dalla strada, né ha acquisito il parere dei Vigili del Fuoco in merito alla sicurezza, alla salute pubblica e alla regolarità della circolazione stradale.

Alcuni aerogeneratori, infatti, ricadendo ad una distanza inferiore a 20 metri ed avendo un raggio rotorio pari a circa 45 metri, nella fase di esercizio, sorvolerebbero le strade comunali, ad un'altezza dal piano campagna di circa 20 metri, creando così una servitù

aerea estremamente pericolosa, soprattutto durante il periodo invernale.

III - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 12 D.LGS. N. 387/2003 - IN RELAZIONE ALL'ART. 14 TER L. N. 241/1990) - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COOPERAZIONE - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO (ANCHE IN RELAZIONE ALLA DELIBERA DI G.R.C. N. 1955/06 ART. 12 LETT. F - H) . ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ILLOGICITÀ - ARBITRARIETÀ - SVIAMENTO - INIQUITÀ - SIMULAZIONE)

3.1 - Infine, il provvedimento impugnato va censurato sotto un ulteriore profilo.

L'autorizzazione unica rilasciata in favore della Edison non riporta, tra le prescrizioni, la dismissione degli originari aerogeneratori. Tale operazione, in ogni caso, è propedeutica all'installazione delle nuove torri eoliche. In mancanza della previsione della contestuale dismissione, il titolo unico ha abilitato la "conservazione" delle precedenti torri, non coincidenti con le nuove, **in aperto contrasto con il progetto approvato, in sede di VIA ed in sede di Conferenza dei Servizi.**

Il danno è grave ed irreparabile.

L'intervento genera un eccessivo impatto ambientale, sull'intero territorio comunale, ormai saturo.

Inoltre, la estensione del campo eolico, oltre il perimetro delimitato dal Comune, viene a pregiudicare le attività zootecniche, di specie protetta (carne bovina marchigiana), fonte di sviluppo economico della comunità locale e fonte di garanzia dei livelli occupazionali.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del presente ricorso - previa sospensione - con ogni conseguenza di legge.

Salerno, 10.02.2010

Il Comune di San Giorgio La Molara

Il Sindaco

Avv. Luigi Antonio Vella



RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza, come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario della Corte di Appello di Salerno ho notificato copia conforme dell'antescritto ricorso, per la legale scienza con ogni conseguenza di legge a:

I - REGIONE CAMPANIA - IN PERSONA DEL PRESIDENTE DELLA G.R.C. P.T. - DOMICILIATO PER LA CARICA PRESSO LA SEDE DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA SANTA LUCIA N. 81 - NAPOLI

II - EDISON ENERGIE SPECIALI SPA - IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. - DOMICILIATO PRESSO LA SEDE LEGALE IN MILANO - ALLA VIA FORO BUONAPARTE N. 31 - 20121 - MILANO

III PROVINCIA DI BENEVENTO - IN PERSONA DEL
PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T.-
DOMICILIATO PER LA CARICA PRESSO LA SEDE DELL'ENTE -
ALLA ROCCA DEI RETTORI - PIAZZA CASTELLO - 82100
BENEVENTO

